

(N. 1152)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 luglio 1955 (V. Stampato N. 1612)*

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**
(**ERMINI**)

di concerto col **Ministro delle Finanze**
(**TREMELLONI**)

e col **Ministro del Tesoro**
(**GAVA**)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1955

Modifiche alle attuali disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei,
alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato è stabilita nella misura indicata per ciascun Istituto nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Nelle domeniche l'ingresso negli Istituti di cui al precedente articolo è gratuito, eccetto per gli Istituti contrassegnati nella tabella con

la lettera *b*), per i quali la tassa d'ingresso è ridotta del 50 per cento.

Negli altri giorni festivi la tassa d'ingresso in tutti gli Istituti indistintamente è ridotta del 50 per cento.

La stessa riduzione è concessa agli iscritti all'E.N.A.L. nei giorni feriali.

Art. 3.

I biglietti per la tassa d'ingresso, di cui ai precedenti articoli, sono messi in vendita all'ingresso di ciascun Istituto e devono recare un bollo, impresso al momento della vendita, in cui sia indicato il nome dell'Istituto e la data del giorno in cui sono venduti.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I biglietti sono validi per il solo Istituto e per il giorno in cui vengono rilasciati e per una sola visita.

Art. 4.

Per la vendita dei biglietti d'ingresso e per la relativa contabilità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento generale approvato con regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, serie 3^a, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 21 in dipendenza dell'articolo 89 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5.

Agli studiosi d'arte che ne facciano richiesta in carta libera, possono essere rilasciate dal Ministero della pubblica istruzione apposite tessere di libero ingresso, valide da tre mesi ad un anno, dietro pagamento di una tassa di lire 200 per le tessere trimestrali e di lire 500 per quelle annuali.

Art. 6.

Le guide che siano fornite di permesso di esercizio rilasciato dalla competente autorità di pubblica sicurezza e che in seguito ad esame sostenuto davanti ad una Commissione governativa siano state riconosciute provviste di adeguata conoscenza storica, archeologica ed artistica rispetto a determinati monumenti od Istituti di antichità e d'arte nonchè i corrieri, gli interpreti e i copisti di gallerie autorizzati possono ottenere la tessera di libero ingresso limitatamente ai monumenti e agli Istituti in cui svolgono la loro funzione.

La tessera è annuale ed è rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione dietro richiesta in carta da bollo da lire 200, alla quale saranno allegati i documenti comprovanti i titoli richiesti, una fotografia ed il versamento allo Erario di una tassa di lire 300.

Art. 7.

Il Ministro della pubblica istruzione può rilasciare per tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, o limita-

tamente a quelli di determinate zone apposite tessere di servizio con fotografia a colore che per ragioni del loro ufficio o per compiti speciali debbano visitare gli Istituti di antichità e d'arte, nonchè tessere singole o collettive di libero ingresso ai membri di associazioni di cultura artistica che visitano periodicamente musei, gallerie e scavi di antichità per scopi di educazione artistica e culturale.

Art. 8.

Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro e il Ministero delle finanze, stabilirà con proprio decreto le categorie di persone, singole o raggruppate, italiane o straniere cui sarà concesso il libero ingresso nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato dietro semplice esibizione di un documento che le qualifichi.

I deputati e i senatori hanno libero ingresso agli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge.

È consentito il libero ingresso negli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, dietro presentazione della tessera ferroviaria o di apposita tessera rilasciata dal provveditore agli studi della provincia in cui insegnano e agli studenti universitari dietro presentazione di apposita tessera rilasciata dal rettore della Università.

Art. 9.

È in facoltà del Ministero della pubblica istruzione concedere, dietro richiesta in carta libera, apposite tessere di libero ingresso senza fotografia, valedoli fino al massimo di un anno:

1°) alle autorevoli personalità italiane e straniere in visita in Italia per motivi di studio o di lavoro;

2°) ai partecipanti a congressi e riunioni aventi scopi scientifici, artistici e culturali;

3°) ai singoli studenti delle scuole medie governative, che abbiano riportato una votazione non inferiore a 7 decimi allo scrutinio

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finale precedente la richiesta, che dovrà essere inoltrata al Ministero dagli interessati a mezzo del direttore dell'Istituto di appartenenza;

4°) agli alunni del pensionato artistico nazionale;

5°) ai direttori, agli insegnanti e agli studenti delle scuole e Accademie straniere con sede in Italia;

6°) ai dirigenti e ai soci stranieri degli Istituti italiani di cultura all'estero;

7°) agli artisti pittori, scultori, incisori, architetti che documentino la loro attività;

8°) ai giornalisti, ai pubblicisti iscritti all'albo o che documentino la loro attività;

9°) agli studenti o studiosi d'arte stranieri, agli stranieri vincitori di borse di studio in materie artistiche, storiche, letterarie e archeologiche, nonchè agli insegnanti e agli studenti universitari stranieri che siano presentati dalle Autorità consolari in Italia o italiane all'estero, o forniti di documentazione ufficiale del loro titolo;

10°) ai gruppi di studiosi italiani e stranieri in viaggio di cultura, organizzati dai Comitati di viaggi studenteschi non aventi scopo di lucro.

Art. 10.

I soprintendenti, in via assolutamente eccezionale, possono accordare ad autorevoli personalità italiane e straniere permessi speciali ad ingresso gratuito valevoli per un tempo determinato, non superiore ad un mese, per gli Istituti compresi nella circoscrizione della propria Soprintendenza.

Art. 11.

Le comitive turistiche organizzate dalle agenzie di viaggio italiane o straniere con sede in Italia possono ottenere tessere a riduzione del 30 per cento sul prezzo normale del biglietto d'ingresso, dietro richiesta in carta libera al Ministero della pubblica istruzione purchè il numero dei componenti i gruppi non sia inferiore a 15.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.

TABELLA DELLE TASSE D'INGRESSO
PER GLI ISTITUTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE

Agliè	Castello	L. 150
Ancona	Museo Archeologico	» 100
Aquileia	Museo Archeologico - Cripta degli Scavi della Basilica.	» 100
Baia (b)	Zona archeologica	» 100
Bari	Castello Svevo	» 100
Bologna	Pinacoteca	» 100
Cagliari	Museo Archeologico	» 100
Capri	Grotta Azzurra	» 150
Capri	Palazzo di Tiberio e Villa Jovis	» 100
Caserta	Ex Reggia	» 100
Caserta	Parco	» 100
Caserta (a)	Parco (ingresso per ciascuna vettura a trazione meccanica oltre la tassa per le persone)	» 150
Caserta (a)	Parco (ingresso per ciascun torpedone oltre la tassa per le persone)	» 500
Caserta (a)	Parco (ingresso per ciascuna vettura a trazione animale oltre la tassa per le persone)	» 100
Caserta (a)	Parco (ingresso per ogni bicicletta oltre la tassa per le persone)	» 100
Cerveteri (b)	Tombe etrusche e Museo	» 100
Cuma	Scavi	» 100
Ercolano (b)	Scavi e Teatro antico	» 150
Este	Museo Atestino	» 100
Ferrara	Museo Spina	» 100
Firenze	Cappelle Medicee	» 150
Firenze	Cenacolo di Andrea del Sarto	» 100
Firenze	Galleria Antica e Moderna	» 150
Firenze	Galleria Palatina e Museo degli Argenti	» 200
Firenze	Galleria degli Uffizi	» 200
Firenze	Galleria degli Uffizi (ascensore) per ogni persona e per una sola corsa	» 15
Firenze	Museo Archeologico e Galleria degli Arazzi	» 150
Firenze	Museo delle Pietre Dure	» 100
Firenze	Museo Nazionale	» 150
Firenze	Museo di San Marco	» 150
Gavi	Ex Forte	» 100
Gubbio	Palazzo Ducale	» 100
Isola d'Elba	Luoghi Napoleonici	» 100
L'Aquila	Museo Nazionale	» 100
Lucca	Museo Nazionale	» 100
Mantova	Palazzo Ducale	» 150

(a) La tassa è fissa anche nei giorni ad ingresso libero ed in quelli in cui si applica la riduzione sul prezzo dei biglietti d'ingresso per le persone.

(b) La domenica il beneficio è limitato alla riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Merano	Castel Tiralli	L. 100
Messina	Museo Nazionale	» 100
Milano	Cenacolo Vinciano	» 200
Milano	Pinacoteca di Brera	» 150
Minori	Villa Romana	» 100
Modena	Galleria Estense	» 150
Moncalieri	Appartamenti reali del Castello di Moncalieri.	» 100
Monreale	Chiostro di Santa Maria Nuova	» 100
Napoli (b)	Museo Nazionale	» 150
Napoli	Museo Floridiana	» 150
Napoli	Museo di San Martino	» 150
Napoli	Museo di Capodimonte	» 150
Napoli	Ex Palazzo Reale	» 100
Nemi (b)	Museo delle navi di Nemi	» 100
Ostia Scavi (b)	Scavi di Ostia Antica e Castello di Giulio II	» 150
Ostia Scavi (a)	(Ingresso per ciascuna vettura oltre la tassa per le persone)	» 100
Palermo (b)	Galleria Nazionale della Sicilia	» 150
Palermo	Museo Nazionale	» 150
Palestrina	Tempio della Fortuna Primigenia	» 100
Parma	Castello di Torrechiara con le rocche di Fontanellato e di Soragna	» 100
Parma	Museo di Antichità	» 100
Parma	Pinacoteca	» 150
Pavia	Certosa	» 150
Perugia	Ipogeo dei Volumni	» 100
Perugia	Galleria Nazionale dell'Umbria	» 150
Pesto	Templi	» 150
Piazza Armerina	Mosaici di Casale	» 100
Pisa	Museo	» 100
Pompei (b)	Scavi vecchi e scavi nuovi	» 150
Pompei	Scavi illuminati	» 300
Pozzuoli	Antiquario Flegreo	» 100
Pozzuoli (b)	Anfiteatro e Tempio di Serapide	» 100
Ravenna	Museo Nazionale	» 150
Roma	Anfiteatro Flavio	» 150
Roma (b)	Castel Sant'Angelo	» 200
Roma	<i>Domus Aurea</i>	» 100
Roma	Galleria d'Arte Antica e Gabinetto delle Stampe	» 100
Roma	Galleria d'Arte Moderna	» 150
Roma	Galleria Nazionale di Palazzo Barberini	» 150
Roma	Museo della Via Ostiense a Porta San Paolo	» 100
Roma	Galleria Spada	» 100
Roma	Museo del Palazzo Venezia	» 200
Roma (b)	Museo e Galleria Borghese	» 200
Roma	Museo Nazionale Romano	» 200
Roma	Museo Preistorico ed Etnografico « Pigorini »	» 100
Roma	Museo di Villa Giulia	» 100
Roma (b)	Terme di Caracalla	» 100

(a) La tassa è fissa anche nei giorni ad ingresso libero ed in quelli in cui si applica la riduzione sul prezzo dei biglietti d'ingresso per le persone.

(b) La domenica il beneficio è limitato alla riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Roma	(b)	Palatino e Foro Romano	L. 200
Roma		Tempio di Porta Maggiore	» 100
S. Maria Capua Vet.	(b)	Anfiteatro e Mitreo Campano	» 100
Sassari		Museo Nazionale	» 100
Selinunte		Zona Monumentale	» 100
Siena		Archicenobio di Monte Oliveto Maggiore	» 100
Siena		Museo Archeologico	» 100
Siena		Pinacoteca	» 150
Siracusa		Museo Archeologico	» 100
Siracusa		Museo Nazionale di Palazzo Bellomo	» 100
Siracusa		Orecchio di Dionisio	» 100
Sirmione	(b) (c)	Grotte di Catullo	» 100
Solunto		Zona archeologica	» 100
Stra		Villa Monumentale	» 150
Taormina		Teatro Greco	» 150
Taranto		Museo Archeologico	» 150
Tarquinia		Museo Tarquiniese e Tombe Etrusche	» 100
Tivoli		Villa Adriana	» 150
Tivoli		Villa d'Este	» 200
Torino		Armeria Reale	» 100
Torino		Museo di Antichità	» 100
Torino		Museo Egizio	» 150
Torino		Palazzo Reale	» 150
Torino		Pinacoteca	» 150
Trapani		Museo Nazionale Pepoli	» 100
Trento		Castello del Buon Consiglio	» 100
Urbino		Galleria delle Marche	» 150
Urbino		Cappella del Perdono nel Palazzo Ducale	» 100
Veio		(Isola Farnese) Scavi	» 100
Venezia		Gallerie dell'Accademia	» 200
Venezia		Museo Archeologico	» 100
Venezia		Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro	» 150
Venezia		Museo Orientale	» 100

(b) La domenica il beneficio è limitato alla riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto.

(c) Gli abitanti di Sirmione, residenti nel Comune, sono esentati dal pagamento dietro presentazione della carta d'identità.

Visto: p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.